



Allegato "C" all'atto N. 31049/20972 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

**STATUTO DELLA SOCIETA'
"NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L."**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

"NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L."

Articolo 2 - SEDE

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Costa Volpino (BG), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 La società, nei modi di legge, potrà istituire sedi secondarie, agenzie, filiali e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3 - OGGETTO

3.1 La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

3.2 In particolare, e senza pretesa di completezza, la società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

- a. Organizzazione ed esercizio del servizio di navigazione e di trasporto pubblico di linea sul lago d'Iseo;
- b. Organizzazione ed esercizio di trasporto pubblico mediante servizi di linea, non di linea, a richiesta di terzi, a favore di particolari categorie di utenti o con altre modalità anche con concessione, autorizzazione o, se del caso, stipulazione di contratti di servizio da e con gli Enti preposti ovvero in subappalto od affidamento anche parziale da parte di altre imprese di trasporto od altri soggetti legittimati;
- c. Gestione di officine e/o depositi o altri immobili adibiti alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali, di ormeggio, di attracco, ivi comprese le strutture a terra strumentali alla navigazione, nonché altre attività tecniche di supporto di interesse generale e strumentali alla navigazione interna;
- d. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di nuova realizzazione per strutture portuali, di ormeggio, di aree intermodali e di interscambio funzionali alle attività della navigazione di linea;
- e. Progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione ed esercizio di reti, produzione di software applicativo, formazione, assistenza, data base, data entry e di

servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni
in campi di interesse o affini alle attività aziendali.

3.3 La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e servizi da chiunque commissionate, con esclusione tassativa delle attività riservate a persone iscritte negli appositi albi previsti dalla legge.

3.4 Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

3.5 In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale la società può procedere alla richiesta e utilizzare provvidenze e finanziamenti riservati ai settori citati nell'oggetto sociale da previsioni comunali, provinciali, regionali, statali e/o comunitarie, nonché altri organismi pubblici o privati, al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali aventi oggetto affine ed analogo al proprio, costituite o costituenti, con esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca, ed in genere, al compimento di ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo. Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa.

3.6 L'attività finanziaria non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico ed in via prevalente e dovrà comunque essere svolta nel rispetto dei limiti di cui al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, D. Lgs. 1.9.1993 n. 385.

3.7 Restano comunque escluse:

- la sollecitazione del pubblico risparmio di cui alla legge 216/1974 ed altre in merito;
- le attività per natura o modo di esercizio riservate a società di intermediazione mobiliare di cui alla legge 1/1991 e/o società finanziarie di cui al citato T.U. in materia bancaria, ivi comprese le operazioni volte al collocamento di titoli o valori mobiliari.

Articolo 4 - DURATA

4.1 La durata della società è fissata dalla sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

5.1 Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato con delibera assembleare.

5.2 Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, l'Organo Amministrativo potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale. Potrà altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo, anche infruttiferi, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

Articolo 6 - PARTECIPAZIONE PUBBLICA

6.1 La società è a totale capitale pubblico, con una partecipazione dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

6.2 E' fatto divieto al singolo Socio diverso dall'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro di detenere una partecipazione maggiore del 20% (venti per cento) del capitale sociale. Chiunque possieda quote della società in violazione del presente divieto deve darne comunicazione scritta alla società stessa entro 20 (venti) giorni dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il limite percentuale consentito. Ad eccezione dell'autorità sopraindicata, nel caso in cui il limite al possesso di capitale venga superato, il diritto di voto inerente alla partecipazione detenuta in eccedenza non può essere esercitato. Qualora il capitale sociale venga detenuto da più soggetti pubblici, il controllo congiunto viene esercitato dagli enti aggiudicatori secondo le previsioni di legge in materia.

6.3 I rapporti tra la società e gli enti aggiudicatori saranno regolamentati da appositi contratti di servizio redatti ai sensi della normativa vigente.

6.4 Alla società possono partecipare altri enti pubblici locali, aziende speciali e consorzi di enti locali con finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale.

6.5 E' fatto divieto di cessione delle partecipazioni a soggetti privati.

6.6 Una quota superiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fattu-

rato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

7.1 Qualora un socio intenda alienare a titolo oneroso, in tutto od in parte la propria quota, ovvero i diritti di opzione sulle ulteriori quote in caso di aumento di capitale sociale, deve comunicare agli altri soci il prezzo e le altre condizioni della vendita e le generalità di colui o di coloro ai quali, se i soci non esercitassero la prelazione, l'offerente la cederebbe.

7.2 L'offerta deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al legale rappresentante della società, il quale ne darà entro dieci giorni avviso, sempre a mezzo lettera raccomandata, a tutti gli altri soci presso il domicilio risultante dal registro delle imprese.

7.3 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione mediante lettera raccomandata al legale rappresentante della società entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra.

7.4 Nel caso uno o più soci non esercitino il diritto di prelazione, esso si accresce a favore di coloro che lo hanno esercitato, sempre in proporzione alle rispettive quote.

7.5 Nel caso che più soci esercitino il diritto di prelazione, la quota viene ripartita fra di loro in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

7.6 Se nei termini suddetti i soci non avranno esercitato il diritto di prelazione il socio può effettuare liberamente la vendita.

7.7 Qualora un socio intenda cedere la propria quota (o parte di essa, o i diritti ad essa inerenti) nell'ambito di operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo diverso dal denaro, dovrà darne comunicazione agli altri soci, secondo le modalità ed i termini sopra descritti.

7.8 Il diritto di prelazione si applica anche nell'ipotesi di trasferimento delle quote (o del diritto di opzione) fra gli enti locali soci della società.

7.9 L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della società è subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo che il trasferimento stesso non faccia venir meno il possesso da parte dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro della suindicata quota del capitale sociale.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 8 - CONVOCAZIONE E COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

8.1 L'assemblea regolarmente convocata rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci,

anche se assenti o dissenzienti.

8.2 Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio della Regione Lombardia.

8.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione bilancio.

8.4 La riunione di cui al comma precedente, ordinariamente prevista entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, può essere prevista entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, ultima parte del codice civile.

8.5 L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 9 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

9.1 Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge.

Articolo 10 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

10.1 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 11 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

11.1 La presidenza dell'assemblea compete all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

11.2 Qualora nè gli uni nè gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente fra i presenti.

11.3 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

11.4 Nei casi di legge ed, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 12 - LAVORI ASSEMBLEARI

12.1 L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con lettera raccomandata al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'a-

dunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese.

12.2 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

12.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

12.4 La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione competono al Presidente dell'assemblea.

12.5 E' ammessa la possibilità che le adunanze delle assemblee si tengano per audio-conferenza e/o audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e in particolare:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

12.6 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza non richieda l'appello nominale.

Articolo 13 - QUORUM ASSEMBLEARI

13.1 L'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'assemblea delibera sulle materie previste per legge. Approva inoltre gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO: COMPOSIZIONE E DURATA DELLA CARICA

15.1 L'amministrazione della società è affidata, di norma, ad un amministratore unico.

15.2 In alternativa, esclusivamente per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, compreso il presidente.

15.3.1 In deroga a quanto previsto all'articolo 2475, primo comma, del codice civile, non è consentito affidare l'amministrazione ai soci.

15.3.2 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, lett. a) TUSPP in materia di "società in house", è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

15.3.3 La composizione del consiglio di amministrazione deve comunque risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti; tali criteri dovranno essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato, prima della scadenza del loro incarico.

15.4.1 Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di 1/3 (un terzo), da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Nel caso di nomina di un organo collegiale la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120, in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

15.4.2 La sostituzione degli amministratori e dei sindaci cessati dall'incarico deve avvenire nel rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi in vigore al momento della sostituzione.

15.5 La nomina e la retribuzione dell'organo amministrativo sono decise dall'assemblea su proposta dell'assemblea dell'ente controllante, in conformità a quanto disposto dalla normativa in tema di società a controllo pubblico. In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato. Agli amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragio-

ni d'ufficio.

15.6.1 I membri dell'Organo Amministrativo durano in carica per cinque esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

15.6.2 Il Consiglio provvede alla surrogazione provvisoria degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato.

15.6.3 Gli amministratori nominati nel corso del quinquennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

15.7 Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove nomine.

15.8 I componenti dell'Organo Amministrativo sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Articolo 16 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

16.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dal presente statuto.

16.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina secondo quanto indicato all'art. 15, ed eventualmente anche un Vicepresidente (senza riconoscimento di compensi aggiuntivi), che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

16.3 L'Organo Amministrativo può delegare proprie attribuzioni a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzate dall'assemblea.

16.4 I poteri dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, compresa la gestione straordinaria, sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea e gli indirizzi a mezzo dei quali gli enti pubblici soci, anche mediante il comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, se costituito, esercitano il controllo analogo sulla società e sui servizi svolti dalla stessa nonché la direzione politico-amministrativa della società, ferma restando l'autonomia decisionale propria dell'organo.

Articolo 17 - LAVORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta al presidente dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso o del Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, se nominati.

17.2 Alla convocazione provvedono coloro che ne hanno fatto

richiesta, se il presidente non vi provvede entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

17.3 La convocazione è fatta per lettera, telegramma, fax o telefax, e-mail, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun sindaco, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui basta il preavviso pervenuto almeno due giorni prima.

17.4 L'organo amministrativo nomina un segretario, che può essere membro del consiglio medesimo.

17.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

17.6 Le deliberazioni redatte mediante processo verbale dovranno essere trascritte sul libro delle adunanze firmato dal presidente e dal segretario.

17.7 Le riunioni per audio-conferenza e/o audio-video conferenza sono valide se è garantita l'esatta identificazione dei partecipanti e la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente ed in tempo reale nel dibattito. La riunione si intende tenuta, in ogni caso, nel luogo in cui sono presenti il presidente ed il segretario per la redazione del verbale.

Articolo 18 - RAPPRESENTANZA E POTERI DELEGATI

18.1 La rappresentanza della società compete senza limitazioni all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, se nominato, e, in mancanza, all'amministratore più anziano in età.

18.2 L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

18.3 Il Direttore generale ha il compito di dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Organo Amministrativo e provvedere alla organizzazione e alle attività esecutive della società secondo le direttive dell'organo amministrativo medesimo.

18.4 Il direttore generale è chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati.

Articolo 19 - CONTROLLO ANALOGO

19.1 Il controllo analogo viene esercitato dall'Ente aggiudicatore mediante le seguenti modalità:

19.1.1 Controllo ex ante.

La Società sottopone alla preventiva approvazione da parte dell'Ente aggiudicatore i seguenti documenti di programmazione annuale:

- relazione programmatica

- piano degli investimenti
- piano occupazionale
- piano delle alienazioni
- piano degli acquisti e degli impegni di spesa superiori ad euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) non già ricompresi nel contratto di servizio.

19.1.2 Controllo contestuale.

La Società deve presentare all'Ente aggiudicatore una relazione periodica, di norma entro il mese di settembre, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie. L'ente aggiudicatore ha la facoltà di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società e di disporre controlli ispettivi.

19.1.3 Controllo ex post

L'Ente aggiudicatore in sede di approvazione del rendiconto dà atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

20.1 Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 175/2016, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2477 cod. civ., la nomina dell'organo di controllo o di un revisore è obbligatoria.

20.2 L'organo di controllo della società è costituito da un collegio sindacale o da un sindaco unico. La scelta tra collegio sindacale o sindaco unico è operata con decisione dei soci. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in materia di organi di controllo.

20.3 L'organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, cod. civ..

20.4 Il sindaco unico od i componenti del collegio sindacale devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.

20.5 Il compenso del sindaco unico o dei componenti del collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

20.6 Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 cod. civ..

20.7 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa

e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere

approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

20.8 Dal primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Gli stessi criteri si applicheranno alla nomina dei sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, i sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.

20.9 L'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro ha diritto di procedere alla nomina diretta di almeno due sindaci effettivi ed uno supplente, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente. Qualora si optasse per la nomina del Sindaco Unico la sua indicazione all'Assemblea spetta all'Autorità di bacino.

20.10 In caso di revoca di uno o più Sindaci ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, la sostituzione avverrà da parte dell'Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, se il Sindaco revocato era stato nominato da tale Ente, ovvero da parte dell'Assemblea dei soci.

20.11 La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

20.12 Con decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

20.13 La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 21 - BILANCIO ED UTILI

21.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

21.3 Salvo diversa determinazione dell'assemblea che approva il bilancio, gli utili netti, previa deduzione della quota da destinare alla riserva legale, sono ripartiti tra i soci in proporzione delle rispettive quote.

21.4 Il pagamento degli utili viene effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo entro i termini annualmente fissati dallo stesso.

21.5 Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono in favore della società.

Articolo 22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

22.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

TITOLO VII

INFORMATIVA ANNUALE

Articolo 23

23.1 L'organo Amministrativo è tenuto ad una informativa annuale, che sarà illustrata all'Assemblea dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro, relazionando in particolare circa l'attività, i progetti, gli interventi realizzati, la qualità e la quantità dei servizi erogati.

TITOLO VIII

CLAUSOLA DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Articolo 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

24.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio di Conciliazione adottato dalla Camera di Commercio di Bergamo. Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società.

24.2 L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

24.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

24.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

24.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 N. 5.

24.6 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dell'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

24.7 Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

TITOLO IX

RINVIO A NORME DI LEGGE

Articolo 25

25.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile, delle altre leggi in materia di società a responsabilità limitata nonché delle norme e disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica.

F.to AGOSTINI Emilio

Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio